

REGOLAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI PER FINALITA' SPORTIVE

INDICE

- 1. Finalità del Regolamento**
- 2. Requisiti per l'ottenimento del contributo**
- 3. Procedimento per la concessione del contributo**
- 4. Importo del contributo**
- 5. Erogazione del contributo**
- 6. Sospensione e revoca del contributo**
- 7. Procedimento di diniego della richiesta e di sospensione e revoca del contributo**
- 8. Applicazione della disciplina degli aiuti di Stato**
- 9. Entrata in vigore e durata**

1 Finalità del Regolamento

Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali (di seguito il "Comitato"), con le disponibilità di un fondo speciale di titolarità statale, costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo (di seguito "Istituto" o "ICS") e da questi amministrato in gestione separata, può concedere contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali.

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di concessione ed erogazione dei predetti contributi.

I contributi vengono riconosciuti ai soggetti richiedenti nella misura e per gli interventi previsti dal Piano Operativo approvato dal "Comitato" e pubblicato nell'area dedicata al Fondo contributi negli interessi (di seguito "Fondo") del sito dell'Istituto.

2 Requisiti per l'ottenimento del contributo

Possono richiedere il contributo i soggetti pubblici o privati che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive a fronte di investimenti che abbiano ottenuto il parere favorevole del CONI sul progetto in base ai regolamenti di quest'ultimo vigenti pro-tempore.

Dovranno inoltre essere soddisfatti gli ulteriori requisiti stabiliti dal "Comitato", anche con riferimento a specifiche iniziative, così come indicati negli appositi regolamenti e/o sul sito dell'Istituto e verificati attraverso la presentazione della documentazione che ne attesti il possesso da parte del richiedente.

3 Procedimento per la concessione del contributo

3.1 Presentazione richieste

La richiesta di contributo non può essere effettuata oltre la data di concessione del mutuo per il quale si richiede. Il modulo per la richiesta, l'elenco della documentazione da presentare a corredo della stessa e le modalità di presentazione sono pubblicate sul sito dell'Istituto.

3.2 Concessione del contributo

Il "Comitato" delibera sulle richieste di contributo secondo l'ordine di perfezionamento della documentazione.

Il "Comitato" può delegare con apposito atto, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed ai Quadri direttivi dell'ICS, tenendo conto delle esigenze organizzative e nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità a essi assegnati, la deliberazione di contributi a valere sul "Fondo".

La concessione del contributo è disposta con apposito provvedimento di cui è data comunicazione al beneficiario, parimenti è comunicato il mancato accoglimento della richiesta di contributo.

4 Importo del contributo

Il contributo viene calcolato sul valore più basso tra l'importo mutuato e l'importo ammesso a contributo. L'importo complessivo del contributo viene quantificato come differenza tra le rate del mutuo calcolate al tasso lordo e le rate calcolate ad un tasso al netto della percentuale di contributo assegnata. Il contributo così quantificato sarà distribuito, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, in quote annuali di eguale importo. La quota annuale di contributo, suddivisa per il numero delle rate di mutuo scadenti nell'anno, sarà detratta da ciascuna rata. Nel caso di contributo destinato al totale abbattimento della quota interessi di mutui con piano di ammortamento all'italiana (quota capitale costante e quota interessi decrescente) il contributo sarà decrescente e pari alla quota interessi risultante dal piano d'ammortamento del mutuo. In nessun caso l'ammontare complessivo del contributo potrà essere superiore all'ammontare complessivo degli interessi risultanti dal piano di ammortamento del mutuo. Il piano operativo dei contributi stabilirà gli specifici criteri per il calcolo e la misura del contributo per ciascuna tipologia di intervento e/o beneficiario.

Per i mutui sull'impiantistica sportiva concessi dalla CDP o da altre banche il contributo viene calcolato e concesso al tasso di interesse più basso tra quello praticato dall'Istituto per operazioni analoghe, al momento della concessione del contributo, e quello praticato dal soggetto mutuante, all'atto della stipula del contratto di mutuo.

Il contributo non può essere ceduto, salvo espressa autorizzazione del "Comitato".

La concessione del contributo deve risultare da apposito provvedimento e deve essere riportata nel contratto di mutuo al quale si riferisce. Le eventuali spese relative alla concessione del contributo, anche per tasse e imposte, saranno a carico del beneficiario.

5. Erogazione del contributo

Il contributo viene erogato direttamente ed esclusivamente a favore del beneficiario ad ogni scadenza di rata d'ammortamento.

Per i soggetti diversi dagli enti territoriali la corresponsione del contributo avviene ad ogni scadenza di rata d'ammortamento a seguito di:

- Dimostrazione del completamento delle opere;
- Presentazione - ove trattasi di interventi su impianti sportivi - del parere del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

Qualora venga ridotto l'importo del mutuo o si accerti una minore spesa, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Il contributo cessa in caso di estinzione anticipata del mutuo sul quale è concesso.

Nel caso in cui il mutuo sia concesso dalla CDP o da altre banche il beneficiario del contributo deve comunicare a ICS le variazioni dell'importo o della durata del mutuo o gli altri fatti che possono incidere sul mantenimento o sull'importo del contributo concesso.

6. Sospensione e revoca del contributo

Il contributo, salvo proroghe da parte del "Comitato", viene revocato ove non si pervenga alla stipula del mutuo entro un anno dalla concessione.

Il "Comitato" si riserva di compiere in qualunque momento verifiche sul rispetto delle condizioni di concessione mediante richiesta di idonea documentazione o, anche, attraverso ispezioni all'impianto tramite dipendenti di "ICS" o altre persone dallo stesso incaricate.

Il "Comitato" - qualora il beneficiario a seguito di controlli non si trovasse nelle condizioni previste dal provvedimento di concessione dei contributi - è tenuto a sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo.

Il contributo concesso può essere sospeso o revocato, con effetto anche retroattivo, anche qualora il beneficiario perda i requisiti per l'ottenimento del contributo. Tra i requisiti che il mutuatario deve assicurare ci sono la diligente manutenzione dell'impianto, la destinazione dello stesso ad uso sportivo e la disponibilità dell'impianto per tutta la durata della corresponsione delle quote di contributo. Nel caso di opere pubbliche realizzate direttamente a spese dello *sponsor* o del privato i predetti requisiti possono essere assicurati dall'ente proprietario dell'impianto. La sospensione non potrà essere superiore a due anni, dopo di che il contributo sarà revocato.

Il contributo concesso sui mutui di enti locali sarà normalmente sospeso ove l'ente, entro il quinto anno dall'entrata in ammortamento del mutuo, non renda disponibile la documentazione attestante:

- Il completamento dei lavori;

– Il rilascio del parere del CONI sulla conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Trascorso un ulteriore anno, senza che la predetta documentazione sia stata resa disponibile, il contributo potrà essere revocato anche con effetto retroattivo. Il “Comitato” in relazione a specifiche iniziative potrà disporre periodi di sospensione e/o revoca diversi da quelli sopra descritti. In caso di sospensione del contributo, gli effetti saranno limitati al periodo di sospensione: l'eventuale ripristino del contributo stesso comporterà l'erogazione al beneficiario delle quote contributive maturate dalla data di sospensione fino a quella di ripristino. In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, il beneficiario dovrà provvedere alla immediata restituzione delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli lordi contrattuali, calcolati sino al giorno della restituzione.

7. Procedimento di diniego della richiesta e di sospensione e revoca del contributo

Rilevati i motivi per non accogliere la richiesta di contributo o la circostanza che potrebbe dar luogo alla sospensione o alla revoca del contributo l'Istituto comunica ai soggetti richiedenti o beneficiari l'avvio del procedimento di diniego o sospensione o revoca del contributo assegnando un termine non inferiore a 10 (*dieci*) giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'Istituto, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

Entro 90 (*novanta*) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di diniego, sospensione o revoca del contributo, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* delibera, con provvedimento motivato, il diniego della richiesta ovvero la sospensione o la revoca del contributo ovvero l'archiviazione del procedimento, qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.

L'Istituto comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

8. Applicazione della disciplina degli aiuti di Stato

Qualora i contributi in conto interessi di cui al presente Regolamento siano suscettibili di costituire aiuti di Stato (siano cioè concessi a soggetti che svolgono attività economica e possano incidere sugli scambi tra Stati membri) essi potranno essere concessi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24/12/2013 ovvero del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26/6/2014.

La presenza delle circostanze che possono determinare la natura di aiuto di Stato del contributo nonché l'applicazione dei relativi regimi di esenzione, saranno valutati caso per caso sulla base delle informazioni trasmesse dal richiedente, in conformità alle “Politiche sugli aiuti di Stato” emanate dal “Comitato” in linea con i principi enunciati nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19/7/2016 e con riferimento al considerando 74 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

8.1 Nel caso di contributi negli interessi concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in regime “*de minimis*”, l'importo complessivo degli aiuti concessi a ciascun beneficiario (inteso come “impresa unica” ai sensi dell'art. 2, par. 2 dello stesso regolamento) non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione, vigente al momento della concessione, periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sulla base del metodo individuato nella Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19 gennaio 2008.

8.2 Nel caso di contributi negli interessi concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 l'aiuto deve essere richiesto per iscritto prima dell'inizio dei lavori o della conferma dell'ordine di acquisto

delle attrezzature o del rogito di acquisto dell'impianto. L'aiuto non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18, in quanto applicabile, e non può essere erogato, con riferimento a ciascuna rata, alle imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e incompatibili.

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dall'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di eventuali altre disposizioni comunitarie rilevanti nel caso di specie.

8.3 Gli aiuti di cui al presente regolamento, qualora concessi alle condizioni previste dal corrente punto 8, possono essere cumulati con altre agevolazioni relative a diversi costi ammissibili; possono inoltre essere cumulati con altre agevolazioni, per gli stessi costi ammissibili, alle seguenti condizioni:

- se concessi in "de minimis",
 - con altri aiuti "de minimis", fino all'importo massimo di aiuto cumulato, di 200.000 € in tre esercizi finanziari;
 - con aiuti ai sensi del regolamento 651/2014, fino all'importo massimo stabilito dall'art. 55 del medesimo regolamento;
- se concessi ai sensi del regolamento 651/2014, fino all'importo massimo stabilito dall'art. 55 del medesimo regolamento.

8.4 Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso d'interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione vigente al momento della concessione dell'aiuto, periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sulla base del metodo individuato nella Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19 gennaio 2008.

9 Entrata in vigore e durata

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2017 e sarà operativo fino al 30 giugno 2021.